



COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Delibera C.C. n. 8 del 29 marzo 2012

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

Art. 4 – Assimilazione abitazione principale

Art. 5 – Esenzione Enti Pubblici

Art. 6 – Riduzioni di imposta

Art. 7 – Agevolazioni per i terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale

Art. 8 – Rimborsi per dichiarata inedificabilità dell'area

Art. 9 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 10 – Funzionario Responsabile

Art. 11 – Modalità di Versamento

Art. 12 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Art. 13 – Attività di accertamento e controllo

Art. 14 – Incentivi per il personale addetto

Art. 15 – Variazioni

Art. 16 – Riscossione coattiva

Art. 17 – Norme di rinvio

Art. 18 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, nei limiti dallo stesso stabiliti. In caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
2. La detrazione prevista per l'abitazione principale viene rapportata al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La medesima disciplina vale per le esenzioni ed esclusioni, esse vanno rapportate ai mesi per i quali sussistono i requisiti.
4. Il Comune può elevare l'importo della detrazione fissato dalla legislazione vigente fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, però, il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 3 Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La condizione di pertinenza dovrà essere dichiarata nella dichiarazione dell'imposta municipale propria e/o in un'apposita autocertificazione che il contribuente dovrà presentare, per l'anno 2012, entro la scadenza della prima rata.

I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati.

Art. 4 – Assimilazione abitazione principale

1. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risulti locata;

- d) L'unità immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica.
2. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

Art. 5 – Esenzione Enti Pubblici

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai seguenti Enti:
- a) Altri Comuni a condizione di reciprocità;
 - b) Regione, Provincia, Comunità Montana, Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è ricompreso il Comune di Valli del Pasubio e Consorzi tra detti enti di cui il Comune di Valli del Pasubio faccia parte.
2. I soggetti sopra elencati, per poter usufruire dell'esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Art. 6 – Riduzioni di imposta

1. Per i fabbricati identificati catastalmente in categoria C/1 e situati nelle zone denominate Centro Valli, Centro Staro e S. Antonio, Aree di Fondovalle (vedi elenco vie - Allegato A) si applica l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento salvo aliquote diverse stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale del Bilancio di Previsione.
2. Di confermare espressamente la possibilità di abbattimento previste dal punto 2) della deliberazione di G.C. n. 123/2002 e pertanto di dare la possibilità di un abbattimento del valore tabellare delle aree pari al 20% in presenza di particolari problematiche: distanza da confini, eccessiva pendenza che rendano inattuabile l'edificazione di un nuovo fabbricato con una superficie minima pari a 60.00 mq. o l'ampliamento di uno già esistente. Nei casi di cui sopra dovrà essere consegnata la relativa autocertificazione presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Valli del Pasubio.

Art. 7 – Agevolazioni per i terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale

1. L'esenzione di imposta spettante ai terreni agricoli del Comune di Valli del Pasubio in quanto considerato interamente montano (art. 7 lett. H D.L.vo 504/92) spetta anche alle aree da considerare non fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B del predetto D.L.vo alle seguenti condizioni:
 - a) In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi

comunali previsti dall'art. 11 della Legge n. 9 del 09.01.1963, con l'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

- b) La quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo ICI e del suo nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.
2. L'esenzione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo ICI, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal comune.
3. L'esenzione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni soprarichiamate.
4. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto al presente articolo, per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo, e anagraficamente convivono col medesimo e sono inseriti nella dichiarazione unica dei redditi dello stesso soggetto passivo.

Art. 8 – Rimborsi per dichiarata inedificabilità dell'area

1. Qualora un'area sia dichiarata inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta o della maggiore imposta pagata per l'anno in cui è stato adottato il provvedimento e per l'anno precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
2. Il rimborso non spetta se sull'area siano state eseguite opere di urbanizzazione o comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
In caso di contenzioso concernente lo specifico aspetto della variante urbanistica o l'intera variante, la decisione sul rimborso resta sospesa sino alla pronuncia definitiva del giudice adito.

Art. 9 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato B).
2. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore delle Aree Fabbricabili in misura maggiore di quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non spetta alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, qualora il soggetto passivo, in uno dei due anni successivi, e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30 per cento rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, il Comune può procedere all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 ed hanno effetto con decorrenza 1 gennaio 1999. L'indicazione dei valori relativamente agli anni pregressi, costituisce atto di indirizzo per gli accertamenti.
5. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente.

Art. 10 – Funzionario Responsabile

Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile dell'Area Contabile cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta oggetto del presente regolamento.

Art. 11 – Modalità di Versamento

1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. In aggiunta al pagamento tramite concessionario della riscossione, è possibile pagare l'imposta anche con un versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima o tramite sistema bancario.
3. Quanto stabilito al comma precedente è applicabile sia ai versamenti in autotassazione che a seguito accertamenti.

Ai sensi dell'art. 1 Co. 168 della L. 296/2006, l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00.

Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se i due decimali dopo la virgola sono pari o inferiori a 49, per eccesso se essi sono superiori al predetto numero, come previsto dall'art. 1 Co. 166 della L. 296/2006.

Art. 12 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Nel caso di accertamento riguardante più anni, e solo per importi complessivamente superiori ad euro 600,00.= per tributi, sanzioni e interessi, è ammessa - su richiesta del contribuente - la rateazione dell'importo da pagare in non più di 4 rate trimestrali.
2. Salvo il caso di contribuente che versi in stato di accertato disagio economico sociale, per cui trova applicazione il terzo comma del presente articolo, le rate hanno scadenza trimestrale anticipata, ogni rata non può essere inferiore ad euro 150,00.= e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale.
3. Su specifica richiesta del contribuente che versi in condizioni di disagio economico, sulla base della produzione di idonea documentazione, il Funzionario Responsabile può autorizzare il versamento delle singole rate d'imposta in non più di 4 rate mensili ovvero il differimento del versamento di non più di 5 mesi senza applicazione di interessi.
4. Nel caso di mancato o tardivo pagamento di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve pagare il residuo debito entro 30 giorni dalla scadenza della rata non puntualmente adempiuta.
5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per imposta sanzioni ed interessi sia uguale o superiore ad euro 7.500,00.= il contribuente è tenuto a presentare, in caso di rateazione del pagamento, una adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o equipollente.

Art. 13 - Attività di Accertamento e Controllo

1. La Giunta determina le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio tributi, individua annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili o altri criteri per l'effettuazione dei controlli.
2. La Giunta perseguirà ogni possibilità di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze o altre banche dati rilevanti ai fini della lotta all'evasione.
3. Gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi vengono notificati al contribuente nei termini di legge a pena di decadenza, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il contribuente in caso di notifica di avviso di accertamento dovrà rimborsare al Comune la somma di € 5,00.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera la somma di euro 12,00.

Art. 14 – Incentivi per il personale addetto

1. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati .
2. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo la modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

Art. 15 – Variazioni

1. Il contribuente per tutti i casi previsti dalla vigente normativa in luogo della dichiarazione presenterà la comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di variazione.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni e ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.